

REPERTORIO N. 14.035

RACCOLTA N. 6.406

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI FONDAZIONE

AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL

REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

TENUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di marzo (19.3.2013).

In Crema e nel mio studio in Via Cavour, 22.

Avanti a me dott. Antonella Ferrigno Notaio in Crema, iscritto nel Collegio

Notarile dei Distretti riuniti di Cremona e Crema, e' presente il signor:

GORLA arch. ALBERTO nato a Limbiate (MB) il 14 giugno 1945 e residente a Romanengo (CR), Via Castello n. 3, codice fiscale GRL LRT 45H14 E591L.

Io Notaio sono certo dell'identita' personale del comparente il quale, agendo nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE VEZZOLI", con sede in Romanengo (CR), Via Castello n. 12, codice fiscale 82005910193, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Lombardia al N. 2000 dell'1 aprile 2004, iscritta nella Camera di Commercio di Cremona con il R.E.A. CR 164669, premette:

- che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione predetta con la delibera del 5 novembre 2012 di cui al verbale a mio rogito in pari data N. 13.689/6.206 Rep, reg.to a Crema il 7.11.2012 N. 4131 serie 1T, approvo' un nuovo statuto sociale al fine, tra l'altro, di assumere la qualifica di ONLUS e apportando nel contempo anche altre modifiche statutarie;

- che nel verbale suddetto il Consiglio di Amministrazione delibero' altresì di delegare il Presidente a svolgere tutte le pratiche per l'iscrizione del verbale medesimo al Registro delle Persone Giuridiche private tenuto dalla Regione Lombardia e di attribuire allo stesso tutti i poteri per apportare al verbale e allo statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità al fine dell'iscrizione suddetta;

- che la Regione Lombardia-Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, con comunicazione in data 1 marzo 2013 Protocollo GI. 2013.0002813 che in copia qui si allega sotto la lettera A, formulo' alcune osservazioni in merito ad alcuni articoli dello statuto come sopra approvato;

- che il componente nella suddetta sua qualità intende ora apportare agli articoli riportati nella comunicazione regionale qui allegata le modifiche richieste;

cio' premesso

dichiara e stipula quanto segue:

in adempimento a quanto in premessa citato, il componente nella suddetta sua qualità e in forza dei poteri allo stesso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione nella delibera sopra citata, dichiara di apportare le seguenti modifiche allo statuto della Fondazione:

- all'art. 3 comma 8 viene eliminato il riferimento alla possibilità di svolgere quali attività connesse e strumentali rispetto a quelle istituzionali le attività mobiliari e immobiliari, con conseguente modifica del testo dell'art. 3 comma 8 nel modo seguente

"La Fondazione può svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività di

gestione economica, finanziaria e patrimoniale, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalita' statutarie";

- all'art. 4 comma 5: viene eliminato il riferimento all'obbligo di invio alla Regione Lombardia degli atti di dismissione, vendita e costituzione di diritti reali su beni destinati ai fini istituzionali, dato che la relativa materia e' disciplinata dal D. Lgs 207/2001 e che per quanto riguarda gli enti con finalita' socio-assistenziali o socio-sanitarie, l'autorita' di controllo competente e' ora l'Azienda Sanitaria locale competente per territorio, con conseguente modifica del testo dell'art. 4 comma 5 nel modo seguente:

" Gli atti di dismissione, di vendita, di costituzione di diritti reali sui beni destinati ai fini istituzionali devono essere approvati con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione";

- agli artt. 7 ultimo comma e 13 ultimo comma viene precisato che il compenso agli amministratori e all'organo di controllo deve essere stabilito entro i limiti di cui all'art. 10 comma 6 lettera c) del D. Lgs 460/1997, con conseguente modifica del testo dei commi suddetti nel modo seguente:

art. 7 ultimo comma: "Ai componenti il Consiglio di Amministrazione puo' essere attribuito un compenso nei limiti di cui all'art. 10 c.6 lettera c) D. Lgs. 460/1997";

art. 13 ultimo comma: "Al revisore spetta un'indennita' di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10 c.6 lettera c) D. Lgs. 460/1997";

- all'art. 10 ultimo comma: viene eliminata la possibilita' che il Consiglio di Amministrazione deleghi al Direttore se nominato, alcuna delle sue attribuzioni con conseguente modifica dell'art. 10 ultimo comma nel modo

segunte:

"Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare al Presidente o a uno dei Consiglieri, con delibera che ne determina i limiti, alcune delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge".

Il comparente, al fine dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia mi consegna lo statuto della Fondazione aggiornato in conseguenza del recepimento delle modifiche richieste, come sopra effettuato, e che io Notaio allego a questo atto sotto la lettera B.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto al comparente il quale, a mia interpellanza, lo ha approvato.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su un foglio di cui occupa tre pagine intere e sin qui della quarta.

Viene sottoscritto alle ore 18:05 (diciotto e minuti cinque).

F.TO ALBERTO GORLA

F.TO ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO (L.S.)

Allegato B all'atto N. 14.035/6.406 Rep.

STATUTO

ART. 1 - Denominazione

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e' costituita la Fondazione di diritto privato sotto la denominazione "FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE VEZZOLI ONLUS".

L'Ente fu fondato da Mons. Can. D. Gaspare Vezzoli, Prevosto Parroco di Romanengo, con testamento in data 1 marzo 1886, al fine di ricevere e curare i poveri ammalati di malattie d'indole acuta, appartenenti alla Parrocchia di Romanengo e ai cascinali Albera e Todeschino del Comune di Salvirola. Veniva riconosciuto come ente morale con regio decreto dell'11 febbraio 1894.

La Fondazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - Sede

La fondazione ha sede legale in Romanengo (CR) Via Castello 12 e persegue le proprie finalita' nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione potra' provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

Art. 3 - Scopi e Finalita'

La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale nei confronti delle persone svantaggiate, in quanto anziane o comunque portatrici di disabilita' fisiche e/o psichiche.

La Fondazione, in relazione alla tutela degli anziani e dei disabili, svolge la

sua attivita' nei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio -sanitaria

2) assistenza sanitaria

3) beneficenza

La Fondazione adempie alle proprie finalita', in conformita' al piano di zona, ospitando ed assistendo anziani e disabili, istituendo e gestendo servizi sociali, socio -sanitari di natura domiciliare, territoriale e residenziale per la tutela delle persone oggetto del proprio scopo istituzionale.

La Fondazione promuove, mediante l'apertura dei servizi al territorio, interventi nei confronti della famiglia e/o delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di bisogno, per mantenerli il piu' a lungo e nel migliore dei modi possibile, presso la propria abitazione, evitando di ricorrere cosi' a ricoveri "impropri".

Sono ospitate persone di ambo i sessi residenti nel Comune di Romanengo o nei Comuni facenti parte del medesimo distretto sanitario e della provincia di Cremona in particolari condizioni di disagio sanitario, economico, familiare e sociale. In conformita' alla volonta' del fondatore, la Fondazione, a parita' di bisogni , darà prioritá ai cittadini residenti nel Comune di Romanengo con lo scopo di permettere la loro permanenza nel contesto sociale di appartenenza.

La Fondazione ispira la propria attivita' al massimo rispetto di ogni persona, indipendentemente dalle sue condizioni, organizza servizi e strutture in relazione all'esclusivo interesse dell'assistito, favorendo anche le relazioni interpersonali.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, puo'

cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi e sottoscrive convenzioni che ne regolamentino i rapporti, può inoltre partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività'.

La Fondazione può svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività' di gestione economica, finanziaria e patrimoniale, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità' statutarie.

La Fondazione può, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in affitto o in comodato beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività', anche strumentali, in forza delle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti dall'inventario redatto in data 28.10.2003 e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 28.10.2003.

Il patrimonio si incrementa per effetto di:

- apporti di denaro e in beni mobili e immobili effettuati successivamente alla costituzione;
- lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
- avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

Il patrimonio e' vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed e' impiegato dalla Fondazione con modalita' idonee a consentire lo svolgimento delle attivita' istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

La dismissione dei beni immobili e dei beni mobili di valore storico artistico destinati alla realizzazione delle finalita' istituzionali deve avvenire contestualmente al reinvestimento dei proventi di acquisto di beni piu' funzionali al raggiungimento delle medesime finalita', con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato rapportato ad attualita'.

Gli atti di dismissione, di vendita, di costituzione di diritti reali sui beni destinati ai fini istituzionali devono essere approvati con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La gestione del patrimonio e' attuata con modalita' organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attivita' dell'ente.

Art. 5 - Mezzi finanziari

La Fondazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale:

- 1) con le rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attivita' istituzionali di cui all'art. 3;
- 2) con contributi pubblici e privati;
- 3) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attivita' connesse a quelle istituzionali;
- 4) con i proventi di oblazioni o di qualsiasi altro atto di liberalita';
- 5) con i redditi del proprio patrimonio;
- 6) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - Organi istituzionali

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il revisore

Art.- 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri compreso il Presidente.

Tra questi uno di diritto è il Parroco pro-tempore della Parrocchia dei S.S. Giovanni Battista e Biagio di Romanengo o altro sacerdote, suo delegato, in organico nella stessa Parrocchia.

Gli altri sei membri sono nominati dal Sindaco del Comune di Romanengo.

I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio e possono essere riconfermati.

I membri scaduti restano comunque in carica sino all'insediamento del successivo consiglio. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

Il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderebbe decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente

uscente; la seduta di insediamento e' presieduta dal Consigliere piu' anziano in eta'.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione puo' essere attribuito un compenso nei limiti di cui all'art. 10 c.6 lettera c) D. Lgs. 460/1997.

Art. 8 - Incompatibilita' e decadenza

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- il personale dipendente della Fondazione;
- chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.;
- il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune di Romanengo.

Nella prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di incompatibilita' - ineleggibilita'.

I consiglieri decadono:

- al verificarsi di una delle cause di incompatibilita' ineleggibilita';
- se non intervengono per tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo.

La decadenza e' pronunciata dal Consiglio che provvede all'opportuna comunicazione per la nomina del sostituto.

Art. 9 – Adunanze

il Consiglio si riunisce in via ordinaria bimestralmente con invito scritto e sottoscritto dal Presidente contenente l'Ordine del Giorno recapitato al domicilio dei Consiglieri e del Revisore almeno cinque giorni prima dell'adunanza, anche a mezzo posta o fax o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione qualora lo ritenga opportuno e necessario o su richiesta di almeno tre componenti del

Consiglio con le medesime modalita' definite per le sedute ordinarie nel termine abbreviato di tre giorni.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il consenso del Revisore e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione puo' decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i piu' ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente e, su indicazione di quest'ultimo, il Vicepresidente della Fondazione
- definisce obiettivi, prioritari, piani, programmi, direttive generali per le attivita' e la gestione e ne verifica l'attuazione;
- approva il bilancio preventivo e le sue variazioni, il bilancio consuntivo annuale, la relazione morale e finanziaria;
- determina l'importo delle rette e delle eventuali tariffe;
- delibera l'assunzione del personale;
- delibera le eventuali modifiche allo statuto da sottoporre all'Autorita' competente per l'approvazione secondo le modalita' di legge;
- delibera l'eventuale estinzione della Fondazione da sottoporre all'Autorita' competente secondo le modalita' di legge;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le eventuali modifiche patrimoniali e in generale amministra il patrimonio;
- delibera su contratti di locazione, forniture e somministrazione;

- delibera convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
- delibera i Regolamenti interni.

Il Consiglio di amministrazione puo' nominare un Direttore della Fondazione, definire l'inquadramento giuridico del suo rapporto con la Fondazione, stabilirne le competenze, la durata in carica e il suo compenso.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare al Presidente o a uno dei Consiglieri, con delibera che ne determina i limiti, alcune delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge.

Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito con l'intervento della meta' piu' uno dei membri che lo compongono e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per le modifiche di statuto e l'estinzione della Fondazione e' necessaria l'approvazione di almeno due terzi dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzatore.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni e delle riserve espresse nella discussione e giustificazione del voto da lui dato o ricusato.

Alle sedute del consiglio partecipa, ove nominato, il Direttore.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale

della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti, con le autorità e promuove ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni ed ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Il Presidente cura il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il presidente può essere revocato su richiesta scritta di almeno due membri del Consiglio di Amministrazione che deve essere posta all'ordine del giorno del successivo consiglio e approvata dalla maggioranza dei membri dello stesso.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d) sviluppare e coordinare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione,
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto,
- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli

stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Art. 13 -Revisore

Il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione e' esercitato da un revisore scelto tra persone aventi i requisiti per l'esercizio della revisione legale dei conti. Il revisore e' nominato dal Sindaco del Comune di Romanengo.

Il revisore contabile svolge le seguenti funzioni:

- vigila sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione;
- verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilita';
- verifica periodicamente la situazione di cassa;
- verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

Il revisore dura in carica cinque anni e puo' essere riconfermato.

il revisore deve inoltre redigere una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo di ogni anno.

Al revisore spetta un'indennita' di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10 c.6 lettera c) D. Lgs. 460/1997.

Art. 14 - Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione e' obbligata alla formazione del bilancio preventivo, che sara' approvato entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente, e del

bilancio consuntivo annuale che sarà approvato con il parere favorevole del Revisore, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Entro dieci giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio il Presidente lo invia all'Amministrazione comunale e concorda con il Sindaco i modi e i tempi per intervenire in Consiglio comunale al fine di illustrare il bilancio d'esercizio e le linee programmatiche dell'esercizio in corso.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione non può in alcun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15 - Trasformazione, devoluzione patrimoniale

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenesse di non poter più garantire lo svolgimento delle attività statutarie e/o ritenesse provatamente esaurito lo scopo istituzionale, provvederà, nei termini di legge, a trasformare tale scopo a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Nell'eventualità in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga esaurito lo scopo e non si possa provvedere nei termini sopradescritti alla trasformazione della Fondazione, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio che residua dopo la liquidazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il Comune di Romanengo e l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. 23 dicembre 1992 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 16 - Commissione parenti degli ospiti

Con apposito regolamento, può essere istituita una Commissione consultiva composta da tre membri, eletti ogni due anni tra i parenti degli ospiti, la commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, tra i suoi componenti viene nominato un Coordinatore.

Il Coordinatore riferisce direttamente al Presidente le proposte dibattute dalla Commissione.

La Commissione ha il compito di verificare, ed eventualmente avanzare proposte, in merito all'organizzazione della vita comunitaria, al fine di migliorare la qualità dei servizi rivolti agli Ospiti, incoraggiando le relazioni interpersonali tra gli Ospiti stessi, i Parenti e gli Operatori dipendenti.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le persone giuridiche di diritto privato.

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il suriportato statuto è integrale nella sua redazione aggiornata.

F.TO ALBERTO GORLA

Visto per allegato.

Crema, 19 (diciannove) marzo 2013 (duemilatredici).

F.TO ALBERTO GORLA

F.TO ANTONELLA FERRIGNO (NOTAIO) L.S.

REGISTRATO A CREMA IL 21 MARZO 2013 NUMERO 1014 SERIE 1T,

CON EURO 213,00, DI CUI EURO 45,00 PER BOLLI.